



Salvatore Bonfiglio*

Gli studi di Mario Galizia sulla evoluzione della forma di governo parlamentare: profili metodologici**

SOMMARIO: 1. Antiformalismo e valori costituzionali. – 2. Il «parlamentarisme absolu» e la lezione di Montesquieu. – 3. Genesi ed evoluzione degli istituti giuridici caratterizzanti la forma di governo parlamentare. – 4. L'attualità del contributo di Mario Galizia: la rilevanza attribuita alla storia e la valorizzazione del pluralismo giuridico.

1. Antiformalismo e valori costituzionali.

L'antiformalismo di Mario Galizia¹ ha sicuramente radici profonde: la lezione di Costantino Mortati², il richiamo all'unità della scienza giuridica e la critica alla rigida separazione della sfera giuridica dalle scienze umane, il modo di concepire il diritto

* Professore associato di Diritto pubblico comparato – Università degli Studi “Roma Tre”.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

¹ Si veda L. ELIA, *Esperienza scientifica: diritto costituzionale*, in *AA.VV., Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Atti del Convegno Messina-Taormina 3-8 novembre 1981, Milano, Giuffrè, 1982, 348 ss. In questo intervento Elia cita più volte l'originale contributo di M. GALIZIA, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, 1963. Sul punto, si veda anche F. BRUNO, *Il metodo di Mario Galizia: prime riflessioni*, in *Nomos - Le attualità nel diritto*, 2014, 773 ss.; inoltre, sul metodo di Galizia, nello stesso numero di questa *Rivista*, v. P. PICCIACCHIA, *L'eredità umana e culturale di Mario Galizia*, 805 ss. Più di recente D. AMIRANTE, *“Una specie che si crede un genere”: il diritto pubblico comparato e i sedimenti della post-modernità*, in *DPCE online*, n. 1/2020, 840, in cui l'autore ricorda l'opera di M. Galizia del 1954 *Scienza giuridica e diritto costituzionale* edita da Giuffrè.

² Negli anni Quaranta del secolo scorso, Galizia divenne dal 1944 assistente di Piero Calamandrei e incaricato di Diritto amministrativo nell'Ateneo fiorentino, collaborando con le riviste *Il Ponte* e *Il Politecnico*, mentre iniziò a collaborare con Mortati nel 1958, nell'anno in cui divenne libero docente in diritto costituzionale e poi incaricato a Siena. Galizia nei suoi scritti si confronta spesso con l'opera del Maestro e promuove alcuni importati studi sul suo pensiero giuridico. In particolare, si vedano: M. GALIZIA (a cura di), *Forme di Stato e forme di governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati*, Archivio di Storia Costituzionale e di Teoria della Costituzione, Milano, Giuffrè, 2007; M. GALIZIA, P. GROSSI (a cura di), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano, Giuffrè, 1990.

positivo stesso, facendo i conti con la crisi interna al positivismo giuridico, dopo la seconda guerra mondiale³.

Il diritto positivo, infatti, non aveva impedito le gravi violazioni della dignità umana compiute nel corso dei regimi fascista e nazista. Come in Germania grandi giuristi appoggiarono il regime nazista – basti pensare a Carl Schmitt, Ernst Forsthoff e Karl Larenz – così anche in Italia pochi intellettuali negli anni Trenta si opposero al giuramento di fedeltà al fascismo⁴, richiesto nel 1931 ai docenti delle università italiane. Non sempre si trattava di una “accettazione” passiva al regime fascista. La maggior parte dei costituzionalisti, secondo Elia, si sforzava, pur nel mutamento seguito, «di mantenere un certo filo di continuità con taluni tratti dell’esperienza dello stato unitario prefascista»⁵. Si pensi, ad esempio, alle varie definizioni dello Stato fascista come stato di diritto. Nel periodo fascista anche il metodo giuridico, scrive Galizia, «assunse il ruolo di un muro protettivo che permise ai costituzionalisti, ricorrendo a quei principi razionali necessari che la dommatica assumeva al di là delle norme, di lavorare con sufficiente distacco dalla realtà politica del momento»⁶.

Ma fino a che punto si può spingere l’accettazione (e il distacco) o l’adesione dei giuristi alle forze politiche dominanti e alla formula politica dello Stato? L’ultimo saggio di Mario Galizia⁷ contiene anche un’acuta e tormentata riflessione culturale sulla storia costituzionale italiana e sulla generalizzata adesione dei giuristi italiani di diritto pubblico al fascismo. Scrive Galizia: «Ci incalza un drammatico interrogativo: come potettero con disinvoltura tanti giuristi italiani e, con particolare fervore soprattutto tanti studiosi di diritto pubblico guardare con favorevole considerazione ad un’avventura nel complesso squallida come l’avvento della dittatura mussoliniana e il suo umiliante rafforzarsi in danno evidente al popolo italiano?»⁸. In questo lavoro, egli non risparmia e anzi accentua, rispetto ad alcuni suoi precedenti scritti, alcune critiche a Costantino Mortati⁹ e a Luigi Rossi¹⁰. Scrive Galizia: «Di fronte all’eversione costituzionale operata dal fascismo non si poteva ricorrere, quindi in angolazione garantista, all’“elasticità”. Si era invece in presenza così di una radicale sconvolgente sovversione»¹¹.

In questa prospettiva molto critica su alcune ambiguità della scienza giuspubblicistica italiana in epoca fascista, appare poco convincente la tesi secondo cui anche l’adesione di Santi Romano

³ M. GALIZIA, *Scienza giuridica e diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1954.

⁴ Su 1251 accademici solo 13 opposero un rifiuto e rinunciarono alla cattedra: Francesco ed Edoardo Ruffini, Fabio Luzzatto, Giorgio Levi Della Vida, Gaetano De Sanctis, Ernesto Buonaiuti, Vito Volterra, Bartolo Nigrisoli, Mario Carrara, Lionello Venturi, Giorgio Errera, Piero Martinetti.

⁵ L. ELIA, *Esperienza scientifica: diritto costituzionale*, cit., 350.

⁶ M. GALIZIA, *Diritto costituzionale (profili storici)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, Giuffrè, 1964, 962 ss. Qui l’a. evidenzia che il metodo giuridico ebbe «un risultato pratico relevantissimo in quanto costituì una difesa delle residue posizioni di legalità e di libertà».

⁷ M. GALIZIA (a cura di), *Appunti sugli anni della guerra di Paolo Galizia*, Archivio di Storia Costituzionale e di Teoria della Costituzione, Milano, Giuffrè, 2013.

⁸ M. GALIZIA, *op. ult. cit.*, 121.

⁹ Scrive Galizia che Mortati, ripensando con intonazione critica ad alcuni suoi scritti in favore del fascismo, «venne a pentirsi del suo grave errore politico» (M. GALIZIA, *Appunti*, cit., 9) e, nel riflettere su questa dolorosa vicenda, «era portato a ribadire la sua successiva piena dedizione alla libertà e la decisa reiezione del fascismo» (*Ivi*, 121).

¹⁰ L. ROSSI, *La “elasticità” dello Statuto italiano*, in *Scritti in onore di Santi Romano*, I, Filosofia e teoria generale del diritto, diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1940, 25-43 ss. Sul collegamento tra Rossi e Mortati, si veda F. LANCHESTER, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e Germania*, Milano, Giuffrè, 1994, 25 ss.

¹¹ M. GALIZIA, *Appunti*, cit., 114.

al regime¹² andrebbe intesa come un tentativo di frenare le spinte più estreme dei giuristi fascisti *engagés* come Costamagna, Maraviglia e Panunzio. In sostanza, secondo l'interpretazione suddetta, quella di Santi Romano sarebbe stata una collaborazione con il regime di carattere meramente "tecnico" e "neutrale", soprattutto nello svolgimento dell'attività da lui svolta quale Presidente del Consiglio di Stato. Tuttavia, non si può tacere il coinvolgimento di Santi Romano in una delle pagine più ripugnanti dell'Italia fascista: le leggi razziali. E come dimenticare che egli accettò di fare parte del Comitato Scientifico della rivista diretta da Stefano Maria Cutelli *Il diritto razzista*, che aveva quale principale scopo quello di fare propaganda della legislazione razziale?

La lezione di Galizia è chiara: vi è un punto di rottura in cui l'estrema ingiustizia non può mai essere diritto¹³, come ci insegna la famosa "formula Radbruch". E quando tale rottura si verifica, anche il formalismo, animato da nobili intenzioni, cioè pur restando sempre un freno dinanzi alla dittatura¹⁴, non cancella la «tetra realtà delle leggi razziali»¹⁵.

Questo tema tocca in profondità le ragioni dell'antiformalismo di Mario Galizia. Nel lungo saggio su Carré de Malberg¹⁶, egli ricorda che il giurista alsaziano, pure nell'accettazione del *positivisme juridique*, tiene fermo che la teoria della forza è una teoria distruttiva dello Stato, mentre il rispetto dei «*préceptes supérieurs*» contenuti nella nozione di giustizia costituisce per lo Stato uno degli elementi fondamentali di «*équilibre social*», che è condizione basilare per la sua «*stabilité*» e per «*son bon fonctionnement*»¹⁷.

La distinzione fra il diritto positivo e la sfera della morale e del c.d. diritto naturale, «oltre a giovare all'armonico sviluppo della realtà giuridica, giova anche alla morale, consente di porre la morale su un piano superiore, al di là degli equivoci tipici della concezione formale legalistica della giustizia»¹⁸.

Nel ripensare le vicende storiche italiane dal fascismo alla Costituzione repubblicana, non si può quindi confondere, come correttamente ricorda Elia, l'accettazione «di segno positivo» del

¹² Cfr. L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, 2ª ed., Roma-Bari, Laterza, 1999, 38; F. COCOZZA, *Santi Romano Presidente del Consiglio di Stato. Cenni storici e punti problematici*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1977, 1231 ss.; M. FOTIA, *Il liberalismo incompiuto*. Mosca, Orlando, Romano tra pensiero europeo e cultura meridionale, Milano, Guerini e Associati, 2001, 150 ss.; G. MELIS, *Santi Romano e il Consiglio di Stato*, in *Le Carte e la Storia*, 2003, n. 1, 5 ss.; G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Milano, Giuffrè, 2014, 189 ss.; G. VOLPE, *Storia costituzionale degli italiani*, II. *Il popolo delle scimmie (1915-1945)*, Torino, Giappichelli, 2015, 420 ss.; A. RIDOLFI, *I "destituiti" de "La Sapienza": Santi Romano, Maurizio Maraviglia e Carlo Costamagna*, in *Nomos - Le attualità nel diritto*, 2017, 1726 ss.

¹³ Non a caso, scrive Galizia: «L'antifascismo, saldandosi con la Resistenza, ha una recisa connotazione giusnaturalistica, con una convinta fede nella natura razionale dell'uomo e nel suo destino di libertà» (*Appunti*, cit., 100).

¹⁴ In quella fase storica, ad esempio, il dichiarato formalismo di Calamandrei nella sua opera del 1942 *La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*, scrive Galizia, tendeva a fare leva «sulla legalità formale, che anche se stravolta, restava pur sempre un freno dinanzi alla dittatura anche per il suo innestarsi, nel quadro complessivo dell'ordinamento, pure sulla base della normazione precedente all'avvento del fascismo rimasta ancora in vigore» (M. GALIZIA, *Paolo Barile, il liberalsocialismo e il costituzionalismo*, in *Il Politico*, 2001, 196). Qui la riflessione di Galizia sull'opera di Calamandrei converge con quella espressa in precedenza da Costantino Mortati nella sua *Presentazione* al terzo volume delle opere giuridiche di Piero Calamandrei, a cura di Mauro Cappelletti, ora ripubblicate in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, III, *Diritto e processo costituzionale*, collana "La memoria del diritto", Roma, Roma TrE-Press, 2019, V-XXIV.

¹⁵ M. GALIZIA, *Gli scritti giovanili di Carlo Lavagna alla soglia della crisi dello Stato fascista*, estratto dal volume di F. LANCHESTER (a cura di), *Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna*, Milano, Giuffrè, 1996, 36.

¹⁶ M. GALIZIA, *Il «positivisme juridique» di Raymond Carré de Malberg*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, Giuffrè, 1973.

¹⁷ M. GALIZIA, *op. ult. cit.*, 349-350.

¹⁸ *Ivi*, 351.

1948 con quella dei giuristi di diritto pubblico in epoca fascista¹⁹. Il regime fascista fu un'esperienza di rottura con il passato liberale e il Risorgimento, che si fondava sul binomio nazione e libertà; esso via via si rivelò allo stesso Mortati²⁰, che pure aveva aderito al P.N.F. il 1° gennaio 1927, «come forza duramente sovvertitrice proprio dei valori unitari e sociali della Nazione»²¹. Il fascismo, dunque, non fu un «nuovo Risorgimento», come voleva fare intendere la cultura fascista²².

Queste critiche di Galizia alla cultura fascista e alla teoria della forza, così come i suoi richiami ai valori unitari e sociali della Nazione, vanno ben oltre le questioni di metodo: esse affondano infatti le loro radici nella sua formazione culturale, che ha un'evidente connotazione liberalsocialista²³ e una forte ispirazione cristiana²⁴, con un marcato richiamo al valore della persona umana, alla libertà, ai *principi* che reggono in profondità l'esperienza costituzionale.

Per quanto riguarda l'aspetto metodologico, a differenza della tradizionale impostazione di matrice positivista, secondo Galizia, come per Giorgio La Pira²⁵ e, ancor prima, per Francois Geny²⁶, i principi generali non sono soltanto indici programmatici sopralegali, ma hanno carattere normativo, secondo un orientamento che si afferma nella seconda metà del XX secolo²⁷. Egli difende un nucleo stabile di principi evidenti di contenuto etico-giuridico, ma diversamente da La Pira, che rimane in parte ancorato alla metafisica cattolica, i principi per Galizia assumono un carattere e un significato storico, legato all'esperienza giuridica (Capograssi)²⁸, ed essi nelle costituzioni si positivizzano diventando elementi del diritto positivo.

Galizia evidenzia, inoltre, il contributo del pensatore francese Jacques Maritain (1882-1973) al personalismo, alla comprensione dell'importanza della democrazia e delle sue radici cristiane. In effetti, anche nei principi fondamentali della Costituzione italiana è certamente riconoscibile

¹⁹ L. ELIA, *Esperienza scientifica: diritto costituzionale*, cit., 354.

²⁰ C. MORTATI, *La rilevanza giuridica del concetto di nazione*, prolusione al corso di Istituzioni di diritto pubblico nel R. Istituto Universitario Navale di Napoli, letta il 23 marzo 1943, ora in C. MORTATI, *Raccolta di scritti*, IV, Milano, Giuffrè, 1972, 570.

²¹ M. GALIZIA, *Presentazione* al volume di S. BONFIGLIO, *Forme di governo e partiti politici. Riflessioni sull'evoluzione della dottrina costituzionalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 1993, XVII.

²² La Resistenza fu invece intesa come un «secondo Risorgimento». Si veda sul punto, C. PAVONE, *Le idee della Resistenza. Antifascisti e fascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento* (1958), ora in ID., *Alle origini della Repubblica. Scritti sul fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, 3-69.

²³ S. BONFIGLIO, *Liberalsocialismo e costituzionalismo nel pensiero giuridico di Mario Galizia*, in questa *Rivista*, n. 3, 2020.

²⁴ Galizia ricorda (in *Appunti*, cit., 23) che: «A Firenze, dove io e mio fratello frequentammo successivamente l'Università, un momento centrale fu l'incontro con Giorgio La Pira, che era nostro professore nella Facoltà di Giurisprudenza e che subito ci inserì nel suo gruppo di studio e di azione di carità».

²⁵ La Pira nel gennaio 1939 animò e diresse la rivista *Principi* che ebbe una breve durata: dopo l'ultimo numero del gennaio 1940, dedicato significativamente alla libertà, la rivista venne soppressa dal fascismo fiorentino, «per mancanza di carta!» (si veda la ristampa: G. LA PIRA, *Principi*, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 2000).

²⁶ Sul riconoscimento del carattere normativo dei principi riconducibile direttamente alla loro derivazione dalla realtà oggettiva si veda l'opera di F. GÉNY pubblicata nel 1899: *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, 2^a ed., Paris, Librairie Générale de droit & de jurisprudence, 1919.

²⁷ Si vedano: V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952; ID., *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1941, nn. 1-2, 41-63 e n. 3, 157-181, nn. 4-5, 230-264; J. ESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice* (1972), trad. it. di S. Patti e G. Zaccaria, Napoli, Esi, 1983; K. LARENZ, *Methodenlehre Der Rechtswissenschaft* (1960), trad. it., *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Civiltà del diritto, Milano, Giuffrè, 1970.

²⁸ Basti pensare al lungo saggio di M. GALIZIA dedicato a Capograssi dal titolo: *Esperienza giuridica libertà costituzione: ricordi di Giuseppe Capograssi, maestro di diritto e di cattolicesimo liberale*, in *Il Politico*, 2003, 381-433. Inoltre, nel suo libro *Scienza giuridica e diritto costituzionale*, Galizia è favorevolmente impressionato dalla critica al positivismo di John Dewey, che ancora la filosofia all'esperienza e al pensiero critico.

l'impronta delle formulazioni e, soprattutto, delle concezioni di Maritain: ciò, in particolare, grazie alla traduzione nell'estate del 1946 di *Umanesimo integrale*, alla vigilia della fase più importante della Commissione dei Settantacinque e dell'Assemblea Costituente, cioè tra la fine del 1946 e i primi mesi del 1947. È evidente l'influenza di Maritain su La Pira, Lazzati e sulla concezione personalista e pluralista, con l'enunciazione nella prima parte della Costituzione di diritti inviolabili e di doveri inderogabili. Nella relazione di La Pira per la prima Sottocommissione, che si occupava, per l'appunto, della prima parte della Costituzione (diritti e doveri), non mancano, infatti, riferimenti e richiami a Maritain. Inoltre, occorre ricordare anche l'influenza di un altro filosofo francese: Emmanuel Mounier, per il suo personalismo comunitario, per la saldatura del principio dell'eguaglianza sostanziale con il compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza»; ostacoli che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2, Cost. it.).

Nella prospettiva di Galizia l'ispirazione cristiana non significa, però, definire «una» ideologia politica cristiana; essa piuttosto valorizza maggiormente i principi fondamentali presenti nella Costituzione e rafforza un'interpretazione stessa della democrazia basata su valori quali la libertà, l'eguaglianza e la pari dignità delle persone.

2. *Il «parlamentarisme absolu» e la lezione di Montesquieu.*

Nel considerare non tanto i programmi metodologici, quanto il metodo concretamente adottato da Carré de Malberg, Mario Galizia constata «la notevole dinamicità delle sue impostazioni d'indagine»²⁹. Soprattutto quando la sua ricerca si trova a contatto più immediato con la reale dimensione della Terza Repubblica, Carré de Malberg fa un diffuso ricorso alla storia. Scrive Galizia: «mentre a livello di dichiarazioni programmatiche metodologiche Carré de Malberg, come si è visto, sottolinea con insistenza l'autonomia della scienza del diritto pure nei confronti dell'indagine storica, in termini che non sembrano ammettere interferenza tra i due campi, nello svolgimento delle ricerche attenua il significato della premessa assunta, considerando consentito e anzi altamente proficuo l'uso della storia da parte del giurista purché effettuato in funzione dell'interpretazione giuridica, integralmente strumentalizzato agli scopi propri della scienza giuridica»³⁰. Ed è sempre la prospettiva storica «che porta Carré de Malberg a valorizzare gli apporti del diritto comparato attraverso ampi riferimenti sia alle istituzioni straniere, sia alla letteratura di altri Paesi»³¹.

Come il precedente del «Parlement anglais» e quello del rafforzamento del Presidente degli Stati Uniti d'America confermano, scrive Carré de Malberg, la tendenza del ruolo preponderante di un organo, anche nella Terza Repubblica il «parlamentarisme absolu au sens intégral du mot»

²⁹ M. GALIZIA, *Il «positivisme juridique» di Raymond Carré de Malberg*, cit., 367.

³⁰ M. GALIZIA, *Il «positivisme juridique» di Raymond Carré de Malberg*, cit., 369.

³¹ *Ivi*, 370.

afferma la preponderanza di un organo, quale prodotto dell'egemonia dei gruppi borghesi. Alla «puissance souveraine du Parlement» occorrerebbe sostituire, secondo il giurista alsaziano, un'altra volontà più forte, cioè quella del popolo, in grado di affermare la sua propria supremazia in modo effettivo³².

Secondo Galizia, la concezione di Carré de Malberg dell'organo preponderante «quale sbocco ineluttabile del sistema, anche in un regime politico di tipo rappresentativo, nella sua proiezione verso l'integrazione e la stabilizzazione presenta evidenti aspetti di rigidità e meccanicità»³³, che però, scrive Galizia, lo stesso Carré de Malberg in parte sfuma quando esamina la dinamica effettiva delle istituzioni costituzionali³⁴. Nella sua opera *Contribution à la théorie générale de l'Etat*, pur rimarcando l'assolutismo parlamentare a danno dello stesso popolo, egli si sforza di inquadrare l'organo di vertice come organo sì «unique», ma «complexe», formato dalle *Chambres* e dal *corps électoral*.

Nei suoi progetti di riforma costituzionale concepiti negli ultimi scritti, il giurista alsaziano quando delinea i poteri attribuiti al «peuple» è portato piuttosto a configurarlo, secondo Galizia, «quale uno dei centri di forza», sia pure con peculiare risalto, di un sistema complesso: esso contemporaneamente fa leva, oltre che sul popolo, sul Presidente della Repubblica, sul governo, sull'organo speciale incaricato del controllo di costituzionalità delle leggi, sull'«autorité juridictionnelle». Del resto, una simile accentuazione del sistema politico in senso articolato – aggiunge Galizia – si accorda meglio con l'accesa sensibilità di Carré de Malberg per i diritti di libertà e si adegua al significato con cui egli, a dispetto delle critiche che solleva rispetto a vari aspetti della *théorie de la souveraineté nationale*, aderisce a quello che definisce l'*esprit* della medesima. E cioè «l'égalité entre les membres de la nation», con la correlativa «exclusion» del «pouvoir personnel» sotto qualsiasi forma³⁵.

Galizia non trascura che nell'intelaiatura della trattazione di Carré de Malberg vi sono alcune contraddizioni e ambiguità nell'analisi dell'organizzazione costituzionale segnata, da un lato, da una tendenza monista e, dall'altro, da una caratterizzazione sostanzialmente pluralista, quest'ultima più coerente con la sua posizione garantista. Scrive Galizia: «L'indicata dualità di angolazioni emergente dalla trattazione di Carré de Malberg sembra anche collegarsi alle due fondamentali linee di pensiero che è possibile rintracciare nello sviluppo delle sue argomentazioni. Da un lato, la lezione di Rousseau e, dall'altro, quella di Montesquieu. Egli muove varie critiche nei loro confronti, ma ne risente sensibilmente l'influsso»³⁶.

Ripensando a tutti gli scritti di Mario Galizia e, in particolare, all'ultimo lavoro dedicato al fratello, non vi è dubbio circa l'influsso della lezione di Montesquieu sulla sua costante valorizzazione, sia nella didattica sia nella ricerca³⁷, del pieno rispetto del principio storico-costituzionale della separazione dei poteri. Basti pensare al tormentato svolgimento delle sue

³² *Ivi*, 485.

³³ *Ivi*, 485.

³⁴ *Ivi*, 486.

³⁵ M. GALIZIA, *Il «positivisme juridique» di Raymond Carré de Malberg*, cit., 487.

³⁶ *Ivi*, 488, n. 216.

³⁷ Ricordo che all'esame scritto per l'ammissione al terzo ciclo del dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparete la traccia sorteggiata e assegnata a noi giovani partecipanti fu sul tema della separazione dei poteri.

argomentazioni sull'esperienza del regime fascista (in polemica con alcune elaborazioni teoriche fasciste), che aveva messo in primo piano lo Stato integrale *totalitario* espressione di un potere «onnipresente». I giuspubblicisti dell'Italia fascista – scrive Galizia – «nell'accantonare Montesquieu e il possibile frazionamento del potere, tendono a bloccare il dinamismo: il potere deve essere massiccio, colossale, totale. E quindi rinserrato nella sua autoritaria verticistica infinita potenza»³⁸.

Nello Stato di diritto democratico l'organizzazione costituzionale deve avere, invece, una caratterizzazione sostanzialmente pluralista e la sua stabilità deve poter contare – e su questo insiste Galizia, ricordando spesso a tal proposito la lezione di Carré de Malberg – sul «*valeur morale des gouvernants*» e, soprattutto, sul «*valeur morale et intellectuelle des populations*». Ed è anche per questa ragione che l'attenzione maggiore di Mario Galizia è rivolta ai “più giovani”, alla valorizzazione della loro formazione morale e intellettuale.

3. *Genesi ed evoluzione degli istituti giuridici caratterizzanti la forma di governo parlamentare.*

L'antiformalismo e la comparazione diacronica hanno dato un forte impulso allo studio delle forme di governo, a cominciare dall'esperienza costituzionale inglese da cui emergono le radici storiche e culturali della forma di governo parlamentare.

Nel secondo dopoguerra, anche Mario Galizia, come Calamandrei, Calogero e Bobbio³⁹, nutriva un grande interesse per le istituzioni britanniche e, in particolare, per gli studi sull'origine e l'evoluzione di quel sistema parlamentare, a cominciare dal Settecento⁴⁰; tali studi confermano, ancora una volta, il suo approccio storico-comparativo al diritto costituzionale⁴¹ e la sua attenzione per lo studio della forma di governo dal punto di vista dinamico.

Negli scritti di Mario Galizia sulla forma di governo parlamentare nel Regno Unito, particolarmente interessanti sono i precisi richiami alle consuetudini e convenzioni costituzionali, alla evoluzione storica degli istituti giuridici. Egli esamina la graduale trasformazione della monarchia costituzionale in monarchia parlamentare, mettendo in evidenza come la volontà della *House of Commons* si renda sempre più indipendente dalla *Crown* e dalla *House of Lords*, cosicché al Gabinetto non basta più l'appoggio del Re. Da qui nasce l'istituto della fiducia fra Parlamento e

³⁸ M. GALIZIA, *Appunti*, cit., 89.

³⁹ I più autorevoli rappresentanti del liberalsocialismo in Italia guardarono come “patria ideale” all'Inghilterra e come “partito ideale” al laburismo. La matrice non marxista del socialismo inglese è chiaramente espressa e ben sintetizzata dal leader laburista Clement Attlee. Nella seconda metà degli anni Trenta, Attlee fu sollecitato dall'editore Victor Gollancz, il quale aveva fondato il *Left Book Club*, a scrivere un libro che avrebbe dovuto chiarire la posizione generale del partito laburista. Il libro, *The Labour Party in Perspective*, pubblicato nel 1937, costituisce senza dubbio la sua opera più significativa, non a caso tradotta in molte lingue. In essa vi troviamo molti elementi di quello che sarebbe stato il programma del governo da lui presieduto nel 1945.

⁴⁰ M. GALIZIA, *Caratteri del regime parlamentare inglese del Settecento. (In tema di incompatibilità fra la carica di Ministro e appartenenza al regime parlamentare)*, estratto “provvisorio” dalla *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1969.

⁴¹ Si vedano di M. GALIZIA: *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale in Italia*, in *Archivio giuridico* “F. Serafini”, 1963, fasc. 1-2; *Diritto costituzionale (profili storici)*, in *Enciclopedia del diritto*, cit.; *Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo*, Milano, Giuffrè, 1972.

Governo quale elemento caratterizzante qualsiasi tipo di governo parlamentare⁴². Del resto, la fiducia che stringe i Ministri al Parlamento salva la loro autonomia organica che, «all'inizio, si appoggia concretamente sul fatto che dietro di essi vi è ancora il monarca; successivamente sulla particolare struttura unitaria assunta e sullo svolgimento della figura del Primo Ministro»⁴³, a cominciare dal contributo di Walpole⁴⁴, come posto in risalto da Emden⁴⁵.

È proprio in tale contesto che si afferma la nuova nozione di responsabilità politica, che richiede anche una sempre maggiore omogeneità politica dei ministri, facendo leva sulla partecipazione dei partiti alla determinazione dell'indirizzo politico. Tale *influenza* del partito politico «permette di eliminare gli evidenti inconvenienti del *patronage*, dell'*influence*, dei *placemen*, mantenendo operanti i vantaggi connessi a questi istituti»⁴⁶.

Queste trasformazioni possono essere colte soltanto attraverso un approccio non formalistico allo studio delle forme di governo, in grado di individuare, innanzitutto, l'evoluzione storica di alcuni significativi istituti giuridici, nonché il loro graduale affievolimento o superamento. Basti pensare, ad esempio, alla controfirma (*counter-signature*) degli atti regi, allo scioglimento parlamentare, all'*impeachment*, alla responsabilità politica. Le convenzioni costituzionali trasformarono i significati e i contenuti di questi istituti nel passaggio dalla monarchia costituzionale a quella parlamentare. Ad esempio, risulta sempre più evidente che la prevalente volontà del ministro controfirmante gli atti della Corona vale ad affermare due principi: il primo, *The King can do no wrong*, l'assenza di responsabilità del sovrano; il secondo, strettamente connesso al primo, *The King cannot act alone*, perché i suoi atti devono essere ricondotti alla responsabilità dei ministri⁴⁷. In questo modo la controfirma ministeriale diveniva un elemento caratterizzante il sistema parlamentare⁴⁸, perché attraverso essa si affermava la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento, in ordine a tutti gli atti adottati dal potere esecutivo.

Interessante è pure l'evoluzione e il superamento dell'*impeachment* da strumento di controllo repressivo contro i ministri del Re a controllo politico-costituzionale sull'operato del Governo. La necessità di instaurare uno stabile rapporto di fiducia rese difficile l'uso dell'*impeachment* contro

⁴² M. GALIZIA, *Fiducia parlamentare*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano, Giuffrè, 1968, 388-427 e, dello stesso autore, *Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo*, cit., 138.

⁴³ M. GALIZIA, *Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo*, cit., 140.

⁴⁴ A. TORRE (a cura di), *Storia costituzionale del Regno Unito attraverso i primi Ministri*, Padova, Cedam, 2020; ID., *Regno Unito*, Bologna, il Mulino, 2021; G. CARAVALE, *Il governo del Premier nell'esperienza costituzionale del Regno Unito*, Milano, Giuffrè, 1997.

⁴⁵ C.S. EMDEN, *The People and the Constitution. Being a History of the Development of the People's Influence in British Government*, Oxford, Clarendon Press, 1956.

⁴⁶ M. GALIZIA, *Caratteri del regime parlamentare inglese del Settecento*, cit., 49.

⁴⁷ Sul punto scrive Dicey: «This responsibility, which is a matter of law, rests on the following foundation. There is not to be found in the law of England, as there is found in most foreign constitutions, an explicit statement that the acts of the monarch must always be done through a Minister, and that all orders given by the Crown must, when expressed in writing, as they generally are, be countersigned by a Minister. Practically, however, the rule exists. In order that an act of the Crown may be recognised as an expression of the Royal will and have any legal effect whatever, it must in general be done with the assent of, or through some Minister or Ministers who will be held responsible for it» (A.V. DICEY, *Introduction to the Study of Law of Constitution*, Chapter XI, *The responsibility of ministers*, 1st ed., London, Macmillan and Co., 1885 (ristampa dell'ottava edizione, London, Macmillan, 1915, 210, disponibile all'indirizzo http://files.libertyfund.org/files/1714/0125_Bk.pdf). Si veda anche l'edizione italiana: *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, con *Presentazione* di S. Bartole e *Introduzione* di A. Torre, Bologna, il Mulino, 2003, 275 ss.

⁴⁸ L'importanza che tale istituto riveste per l'evoluzione della forma di governo parlamentare è stata colta anche dalla dottrina francese e italiana. Sul punto, si veda S. BONFIGLIO, *Controfirma ministeriale e responsabilità politica nel regime parlamentare. Il dibattito in Francia e in Italia*, Milano, Giuffrè, 1997.

il singolo Ministro. Per questa ragione, accanto alla responsabilità giuridica individuale, si affermò nell'ultimo periodo del secolo XVIII la nuova responsabilità politica collettiva di tutti i membri del governo nei confronti del Parlamento⁴⁹. Questo cambiamento avrebbe potuto determinare il passaggio dalla tradizionale «dependency» dei ministri dalla Corona a una identica dipendenza dai Comuni. Il nuovo istituto della responsabilità politica, però, se da un lato evidenziò la maggiore incidenza della Camera bassa, dall'altro favorì l'autonomia che il Gabinetto stava assumendo nei confronti del Parlamento⁵⁰.

Nel nuovo contesto, come sopra brevemente descritto, si consolidarono organizzativamente in ambito parlamentare i partiti politici, perché ciò era *funzionale* alla dinamica della forma di governo (parlamentare) e, in particolare, al rafforzamento del ruolo del Gabinetto e del Primo ministro.

Pur considerando rilevante l'*influenza* dei partiti sulla forma di governo, a differenza di Maurice Duverger, Galizia ritiene che per la classificazione delle forme di governo non si debba accantonare il principio della separazione dei poteri. Anzi, proprio in ragione del fatto che l'istituto della fiducia, quale elemento caratterizzante la forma di governo parlamentare, tende ad affievolire il principio della separazione dei poteri⁵¹, quest'ultimo deve essere sempre riaffermato con forza per garantire la dialettica maggioranza-opposizione e la tutela delle libertà fondamentali. L'orientamento di Galizia al riguardo è, come si è detto, marcatamente favorevole a valorizzare la teoria della separazione dei poteri, se pur riformulata in considerazione dei mutamenti della forma di Stato e di governo.

4. *L'attualità del contributo di Mario Galizia: la rilevanza attribuita alla storia e la valorizzazione del pluralism giuridico.*

L'originalità degli studi di Mario Galizia è dovuta alla rilevanza che egli assegna alla storia nell'interpretazione giuridica dei principi e nello studio delle forme di governo, prendendo le distanze sia dal logicismo astratto, separato dall'esperienza giuridica, sia dall'iperfattualismo, che trasferisce l'indagine giuridica sul terreno dei «fatti in sé stessi»⁵². Il «dover essere» delle norme,

⁴⁹ A.H. BIRCH, *Representative and Responsible Government. An Essay on the British Constitution*, London, Allen & Unwin, 1964, ss.

⁵⁰ Scrive Galizia: «L'autonomia dei due poteri non li pone però come elementi estranei e contrapposti: l'esigenza dell'unità è spontaneamente presente, accanto a quella dell'autonomia, nel sistema inglese. Di conseguenza la responsabilità politica, se all'inizio viene a conformarsi sul modello rigido di quella penale per l'*impeachment*, ben presto assume un contenuto elastico, non opera più al limite, di fronte a determinati comportamenti, ma si invece a tutta l'azione dell'esecutivo, che accompagna nel suo progressivo svolgimento. Sul momento negativo della sfiducia viene successivamente a prevalere quello positivo della fiducia, della coordinazione dell'azione; coordinazione che, poi, non si basa su un semplice accordo di volontà ma tende ad incidere in profondità sulle stesse strutture, attraverso l'organizzazione omogenea sia del Parlamento che del Gabinetto intorno ad un'unica maggioranza» (M. GALIZIA, *Studi sui rapporti tra Parlamento e Governo*, cit., 142).

⁵¹ Già Bagehot parlava di una quasi completa fusione dei poteri esecutivo e legislativo: W. BAGEHOT, *The English Constitution*, London, Chapman and Hall, 1867.

⁵² M. GALIZIA, *Studi sui rapporti fra parlamento e governo*, cit., 132, n. 2. Scrive l'a.: «I medesimi c.d. fatti normativi valgono invero per il giurista in quanto siano riusciti ad esprimere una norma positiva ed, anche in questa ipotesi, l'oggetto dell'indagine giuridica, il dato su cui si svilupperà l'opera dell'interprete non potrà perciò non essere la norma giuridica».

scrive Galizia, non è che una proiezione esterna del loro «essere». Le norme giuridiche «non sono un elemento metastorico, perché esse fanno parte della dinamica concreta dell'esperienza»⁵³.

Nel ribadire «l'imprescindibilità del rigore e della coerenza del metodo del costituzionalista», egli comunque amplia l'impostazione assunta, al riguardo, in *Scienza giuridica e diritto costituzionale*; impostazione che nei suoi *Studi sui rapporti fra parlamento e governo* considera «sotto alcuni aspetti eccessivamente meccanica e rigida»⁵⁴. Il rapporto tra fatto e norma è in realtà molto più problematico e richiede una diversa impostazione. Basti pensare, tra l'altro, a quanto «il fatto influenza in maniera decisiva l'attività interpretativa attraverso la valutazione della costituzione materiale, delle forze politiche che appoggiano le norme (che, con la loro azione, ne hanno prodotto il sorgere, ne permettono la vigenza, le proiettano verso il futuro) ed, in un'impostazione ancora più ampia, allorché il ricercatore colloca il suo lavoro nel quadro della civiltà che sorregge l'ordinamento studiato, in correlazione con i principi etico-politici posti quale ineliminabile premessa base dell'indagine»⁵⁵. I «fatti» così intesi, scrive Galizia, «non si sovrappongono alle norme giuridiche» e il loro studio «viene compiuto dal costituzionalista a scopo puramente strumentale, funzionale».

Grazie alla rilevanza assegnata alla storia, in Galizia rimane dunque alta l'attenzione nei confronti del complesso rapporto tra «fatti», «norme», «principi» e «valori». Questo approccio è segnato, oltre che da ragioni metodologiche, anche dall'esigenza, come si è detto nel primo paragrafo, di fugare lo spettro del totalitarismo, di affermare i valori della Resistenza e di dare piena attuazione alla Costituzione repubblicana⁵⁶, vigilando che non passino senza rilievo le deviazioni dai principi. Il diritto e i diritti non sono originari, ma sono il riflesso etico-giuridico di principi e valori che stanno scritti in un'esperienza storica capace di fornire loro elementi di stabilità. I principi e i valori, come elementi di stabilità, quindi, non sono separabili, per quanto sia corretto distinguerli; essi sono posti a fondamento di una costituzione condivisa, espressione di una *società plurale*.

La rilevanza assegnata alla storia e al pluralismo giuridico e sociale supera le barriere disciplinari⁵⁷ e infrange il coro sulle certezze di metodo. Appare così evidente la critica di Galizia a un certo modo di intendere il diritto e la sua applicazione, spesso ridotta semplicemente ad attività logico-deduttiva.

⁵³ *Ivi*, 132, n. 2.

⁵⁴ *Ivi*, 133, n. 2 (segue dalla pagina precedente).

⁵⁵ *Ivi*, 134, n. 2 (segue dalle pagine precedenti).

⁵⁶ Si veda anche il problema, già dibattuto nel periodo precostituzionale, della *normatività* della Costituzione, anche delle sue norme programmatiche: P. BARILE, *La costituzione come norma giuridica*, Firenze, Barbera, 1951 (opera ripubblicata, con una prefazione di Paolo Caretti, dal Centro di Studi Politici e Costituzionali Piero Calamandrei-Paolo Barile, in occasione del convegno celebrativo del centenario della nascita di Paolo Barile: ID., *La costituzione come norma giuridica*, Bagno a Ripoli, Passigli, 2017); V. CRISAFULLI, *Le norme «programmatiche» della Costituzione*, in *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, Giuffrè, 61 ss.; ID., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952. L'inattuazione costituzionale congela squilibri e disuguaglianze che la Costituzione invece impone di rimuovere. Per questa ragione Galizia insiste molto sul punto, come del resto, ancora negli anni Sessanta e Settanta, C. MORTATI, *Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, IV, Firenze, Vallecchi, 1969, 465-502.

⁵⁷ M. GALIZIA, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, cit.

La comparazione diacronica⁵⁸, invece, si conferma uno strumento di interpretazione in grado di correggere gli eccessi del metodo logico-sistematico e rafforza la consapevolezza dell'imprescindibile storicità del diritto costituzionale. Galizia contribuisce all'affermarsi già negli anni Sessanta di un metodo orientato «a superare il divorzio tra indirizzo empirico e indirizzo sistematico»⁵⁹, a partire dalla necessaria convergenza, sottolineata nel suo lavoro del 1963, tra le istanze sociologiche, politiche e giuridiche nella ricerca costituzionalistica, «tenendo però fermi l'autonomia ed il carattere giuridico della stessa»⁶⁰.

L'antiformalismo di Mario Galizia, soprattutto grazie alla rilevanza assegnata alla storia comparata, ha avuto e continua ad avere, anche grazie ai suoi numerosi allievi, un impatto positivo sull'ampliamento del concetto di diritto e delle sue fonti, nell'ottica del pluralismo giuridico.

Nella sua riflessione giuridica sulla relatività del concetto stesso di fonte per la varietà dei fatti e degli atti che ne costituiscono il contenuto⁶¹, Mario Galizia valorizza un aspetto peculiare che contraddistingue il positivismo giuridico di Carré de Malberg: il relativismo⁶². Infatti, secondo il giurista alsaziano, l'articolazione delle fonti del diritto è legata al singolo ordinamento e dipende, innanzitutto, dalla «constitution de chaque Etat». Egli, però, sulle questioni concernenti la consuetudine, come evidenzia Galizia, si lascia andare «a formulazioni a cui sembra quasi conferire un significato di verità universale, fondamentale e essenziale ad ogni esperienza giuridica», in particolare quando afferma, nella *Contribution*, l'incompatibilità tra «constitution et coutume»⁶³: orientamento negativo sul tema della consuetudine ribadito nel saggio *La constitutionnalité des lois et la constitution de 1875* e, altresì, in *La loi, expression de la volonté général*.

Il relativismo di Galizia va ben oltre quello di Carré de Malberg, il quale rimane ancorato a una concezione essenzialmente statocentrica del diritto e del concetto stesso di costituzione, mentre la prospettiva del pluralismo giuridico e sociale prevalente nell'approccio di Mario Galizia evidenzia meglio le differenti tradizioni storiche in contesti diversi, in cui il diritto non è prodotto soltanto dalle fonti legali. Questa prospettiva dunque presuppone la relativizzazione e valorizza la comparazione giuridica, che utile proprio in quanto relativizza⁶⁴.

Così inteso il contributo di Galizia costituisce un antidoto contro le tendenze all'uniformazione e alla globalizzazione che spesso cancellano le differenti tradizioni storiche. Non a caso, alcuni studiosi usano il concetto di “glocalizzazione” per valorizzare, soprattutto nell'ambito del diritto comparato e della teoria del diritto, il pluralismo giuridico⁶⁵.

⁵⁸ Sul punto si veda anche la lezione di un altro grande maestro: G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 1981, 877.

⁵⁹ L. ELIA, *Esperienza scientifica: diritto costituzionale*, cit., 357.

⁶⁰ M. GALIZIA, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, cit., 107. Nello stesso anno in cui viene pubblicato il saggio sui *profili*, appare la voce di G. GORLA, *Diritto comparato*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, Giuffrè, 1963, 928 ss. e, l'anno precedente, dello stesso autore, il saggio *Studio storico comparativo della common law e scienza del diritto*, in *Rivista di diritto e proc. civ.*, LX (1962), 25 ss.

⁶¹ Non a caso, a tal proposito si parla di «poliformismo delle fonti», in L. PEGORARO, A. RINELLA, *Costituzioni e fonti del diritto*, Torino, Giappichelli, 2018, 6.

⁶² M. GALIZIA, *Il «positivismo giuridico» di Raymond Carré de Malberg*, cit., 357.

⁶³ *Ivi*, 361.

⁶⁴ S. BONFIGLIO, *Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 150.

⁶⁵ Sul tema del rapporto tra globalizzazione e comparazione giuridica si vedano: W. TWINING, *Globalisation and legal theory*, London, Butterworths, 2000; W. MENSKI, *Comparative Law in a Global Context*, New York, Cambridge University Press, 2006; B. DE SOUSA SANTOS, C.A. RODRÍGUEZ-GARAVITO (a cura di), *Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality*,

L'approccio di Galizia, dunque, recupera pienamente la dimensione sociale del diritto e il «poliformismo delle fonti»; esso ci aiuta a comprendere meglio anche la dinamica delle forme di Stato e di governo, anche attraverso, come si è detto, lo studio delle consuetudini e delle convenzioni costituzionali che non sono in contrasto con la *stabilità* e la *forza* dei principi costituzionali.

Il relativismo di Galizia tende così a ridefinire e ampliare i concetti tradizionali di “forma di Stato” e “forma di governo”. Infatti, negli studi dei fenomeni costituzionali in chiave comparativa, egli considera quanto mai opportuna l'utilizzazione del concetto di *government*, secondo la tradizione anglosassone, mentre la nozione di «forma di governo» (per altro, non impiegata dalla dottrina straniera), soprattutto se intesa con un significato molto ristretto, finisce per trascurare l'importanza delle regole non scritte (convenzioni e consuetudini) e della nozione di «influenza» dei partiti politici sulla differenziata struttura e sul differenziato funzionamento delle varie forme di governo ⁶⁶.

Galizia, però, non enfatizza l'elemento strumentale della costituzione materiale, vale a dire i partiti politici; egli, piuttosto, pone l'accento sul valore *culturale* della costituzione e sulla sua radice contrattualistica. Quest'ultima, a suo parere, diventa «indispensabile per qualificare la stessa idea di costituzione a livello teorico, ed assume una forte connotazione morale»⁶⁷, accentuando, ancor più di Costantino Mortati⁶⁸, il carattere strumentale della “forma di governo”, che appare «condizione necessaria»⁶⁹ rispetto alla piena attuazione dei valori e dei principi costituzionali. Del resto, anche l'attenzione di Mortati per l'evoluzione delle forme di Stato e di governo – presente pure nei suoi scritti di teoria generale – relativizza il carattere «assoluto» del concetto di costituzione materiale e ne valorizza meglio il rilievo *strumentale* e anche la sua *funzione* di garanzia costituzionale⁷⁰, indicando i limiti sostanziali di ogni modifica formale, al di là del tipo di procedure adottate⁷¹.

Il relativismo di Galizia conferisce grande rilievo teorico alla connessione tra *libertà* e *pluralismo* e a quella tra *costituzione* e *principi essenziali* che reggono, in profondità, la forma storica di stato.

Anche nel prendere in esame le radici storiche e culturali della forma di governo parlamentare – che, secondo Galizia, maggiormente corrisponde «ai caratteri essenziali della rappresentanza

Cambridge, Cambridge University Press, 2000; M. WATERS, *Globalization*, London, Routledge, 1995; H.P. GLENN, *The Cosmopolitan State*, Oxford, Oxford University Press, 2013.

⁶⁶ M. GALIZIA, *Presentazione*, cit., XXIII.

⁶⁷ M. GALIZIA, *Appunti*, cit., 100.

⁶⁸ Lo stesso Mortati è portato a valorizzare nel secondo dopoguerra la costituzione materiale come limite alla revisione costituzionale, ponendo l'accento sui principi.

⁶⁹ C. MORTATI, *Le forme di governo. Lezioni*, Padova, Cedam, 1973, 3-5. Su questo punto si veda L. ELIA, *Appunti su Mortati e le forme di governo*, in M. GALIZIA, P. GROSSI (a cura di), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, cit., 245-246.

⁷⁰ Sulla costituzione materiale intesa da Mortati anche nella sua funzione di garanzia costituzionale si veda il saggio di A.A. CERVATI, *Le garanzie costituzionali nel pensiero di Costantino Mortati*, in M. GALIZIA, P. GROSSI (a cura di), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, cit., 429.

⁷¹ Soprattutto a cominciare dagli anni Sessanta, anche Mortati utilizza il concetto di costituzione in senso materiale, non tanto per evidenziare l'importanza del suo elemento strumentale, quanto al fine di porre in luce, innanzitutto, quei “principi supremi” che fissano i limiti assoluti a ogni specie di mutamento costituzionale. Si vedano: C. MORTATI, *Dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana*, Milano, Giuffrè, 1986 (estratto da *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, Giuffrè, 1962, 206) e ID., *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1952; sul punto, *ex multis*, si veda anche L. ELIA, *I principi supremi presi sul serio*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 3, 2009, 2147-2152.

politica in una prospettiva democratica» – pure la «fiducia», vista nella dinamica relazione fra Parlamento e Governo, «acquista così un più pregnante valore se concettualmente inquadrata al fine di ribadire puntualmente le ragioni della libertà secondo la stessa puntuale tradizione storica»⁷².

ABSTRACT

L'Autore esamina il contributo di Mario Galizia allo studio delle forme di Stato e di governo. In particolare, l'elemento di maggiore originalità consiste nella rilevanza che Galizia assegna alla storia nell'interpretazione giuridica dei principi che danno fondamento e stabilità alle esperienze costituzionali. Questo approccio di Galizia conferisce un grande rilievo teorico alla connessione tra libertà e pluralismo, valorizzando il carattere strumentale della "forma di governo" rispetto alle finalità dello Stato.

In this essay, the author examines Mario Galizia's contribution to the study of forms of state and government. The most original element can be found in the importance that Galizia assigns to history in the legal interpretation of the principles, which are the foundation to constitutional experiences. Galizia's approach gives great theoretical importance to the connection between freedom and pluralism, enhancing the instrumental aspect of the "form of government" with respect to the purposes of the state.

PAROLE CHIAVE: Principi fondamentali; separazione dei poteri; interpretazione costituzionale; pluralismo giuridico; relativismo e comparazione giuridica.

KEY WORDS: Fundamental principles; separation of powers; constitutional interpretation; legal pluralism; relativism and legal comparison.

⁷² M. GALIZIA, *Appunti*, cit., 101; ID., *Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo*, cit., nonché la voce *Fiducia parlamentare*, cit.